

La violenza domestica: i diritti della persona offesa e funzione dei centri antiviolenza

Perugia, 18 gennaio 2012

Avv. Teresa Manente- Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ass. Differenza Donna e Referente Nazionale del settore penale- Avvocate della Rete dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne.

Il centro antiviolenza non è solo un luogo di protezione delle donne, un rifugio per le stesse e per i loro figli, ma è un luogo dove la donna può elaborare il suo vissuto insieme ad altre donne, prendere consapevolezza dei propri diritti e delle proprie capacità annientate dalle violenze subite, per poter progettare una vita nuova lontano dai maltrattamenti. Non è un luogo di assistenza, bensì un vero e proprio laboratorio sociale dove convivono diverse professionalità quali avvocate, sociologhe, criminologhe, psicologhe, medico, giornaliste. Un luogo di ricerca scientifica, di attività di formazione, di prevenzione, di sensibilizzazione.

Partendo dall'esperienza diretta che i Centri antiviolenza e le case delle donne hanno maturato in oltre venti anni a diretto contatto con le donne che hanno subito violenza, in particolare violenza domestica, Differenza Donna insieme alla rete nazionale delle avvocate dei centri antiviolenza, ha elaborato una ricerca presentata al Consiglio Superiore della Magistratura nel Marzo del 2009, alla quale è seguita l'emanazione da parte del C.S.M. della direttiva del luglio 2009 rivolta a tutte le procure e i tribunali del territorio nazionale volta a sollecitare peculiare attenzione, specializzazione e coordinamento degli interventi in materia di violenza alle donne. La ricerca ha coinvolto 33 tribunali e procure ed ha riguardato specificatamente la violenza domestica e quindi il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art.572 c.p. e il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. quando connesso al reato di maltrattamenti. In particolare sono emerse le prassi di seguito illustrate che hanno l'effetto di aggravare la situazione della singola donna, nonostante la sua richiesta di aiuto alle autorità, innalzando il rischio dell'escalation della violenza.

1. Tentativo di conciliazione e mancanza di specializzazione nel raccogliere la denuncia

Le donne riferiscono che in sede di denuncia le forze dell'ordine che, oltre a tentare di

dissuaderle dal denunciare il partner, perché padre dei figli, giungono addirittura ad avvertire il partner denunciato per tentare una conciliazione. Le forze dell'ordine, inoltre **verbalizzano sommariamente i fatti riferiti, spesso solo relativi all'ultimo episodio** a cui segue la richiesta di aiuto o a pochissimi episodi regressi **senza far emergere l'abitudine della condotta** con la conseguente apertura di plurimi procedimenti per fattispecie di reato minori di competenza del giudice di pace. Nella verbalizzazione non si segnala l'eventuale presenza dei bambini alle violenze.

2. Denuncia di violenza sessuale connessa ai maltrattamenti

Le forze dell'ordine tendono a dissuadere la donna dal denunciare il partner per il reato di violenza sessuale per mancanza di prove manifeste, oppure sostenendo l'improcedibilità della querela, ritenuta tardiva rispetto ai fatti denunciati, ignorando del tutto che il reato di violenza sessuale è procedibile d'ufficio, ex art. 609 septies n. 4 c.p., se connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quale i maltrattamenti.

3. Atti di persecuzione degli ex partner

Nonostante il riconoscimento della rilevanza penale degli atti persecutori (art. 612 bis c.p.p.), la persecuzione degli ex partner è una condotta illecita ancora molto sottovalutata e si rileva una scarsa applicazione della misure cautelare specifica del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

4. mancata applicazione degli artt. 55 e 381 c.p.p

Risulta che le forze dell'ordine in materia di maltrattamenti sulle donne, mogli o conviventi, tendono ad **ignorare l'applicazione degli artt. 55 e 381 c.p.p.** giungendo ad interventi restrittivi solo in rarissimi casi.

5. Relazione di servizio

Solo raramente la polizia giudiziaria redige una **dettagliata relazione di servizio** sull'intervento effettuato, nell'immediatezza dei fatti, tenendo conto di tutti i particolari relativi alle condizioni delle persone coinvolte (stati emotivi riscontrati – pianto o tremore, paura, etc- eventuali segni di lesioni) ed alla situazione dei luoghi (disordine, danneggiamenti ad arredi, oggetti, porte, etc.).

6. Tempestività e modalità della fase delle indagini

L'esigenza di rapido intervento anche da parte degli Uffici di Procura a causa dell'alto rischio che la p.o. corre dal momento in cui denuncia i maltrattamenti subiti, impone una particolare tempestività nell'inizio e nello svolgimento delle indagini preliminari, che sarebbe agevolata dall'effettivo coordinamento con altri uffici giudiziari dove eventualmente pendono altri procedimenti che coinvolgono i medesimi soggetti.

7. Incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. ed esame protetto

La donna maltrattata è di regola, come già detto, **dopo la denuncia, esposta a rischio concreto di subire ulteriori e più gravi violenze e minacce da parte del partner**. E' pertanto auspicabile l'anticipazione dell'esame della persona offesa, , ancor più in considerazione dell'espressa previsione dell'incidente probatorio per le p.o. vittime di maltrattamenti. Si segnala tuttavia un difetto di coordinamento dell'art. 392 c.p.p. con l'art. 398 comma 5 bis c.p.p.: infatti, la disposizione non prevede espressamente la possibilità di adottare modalità protette di audizione dei minorenni vittime di maltrattamenti. Non si deve trascurare l'opportunità di adottare modalità protette anche per l'esame della p.o. maggiorenne: utile anche alla genuinità della testimonianza, oltre che a tutelare l'equilibrio psicofisico della donna, è risultata la prassi di espletare l'esame della persona offesa in condizioni protette al riparo di un paravento che eviti alla stessa di avere addosso lo sguardo dell'imputato . E' risultato utile inoltre fissare **l'udienza per l'escussione**

dibattimentale della p.o. vittima di maltrattamenti (dove non vige la possibilità della celebrazione a porte chiuse come per la violenza sessuale) come ultimo processo della giornata al fine di assicurare maggior privacy e serenità nello svolgimento della testimonianza).

8. Misure cautelari

Le Procure non applicano costantemente le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.: paradossalmente prevale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ciò a prova del fatto che l'intervento di protezione si adotta solo quando la situazione è di tale gravità da richiedere la misura più afflittiva.

9. RISARCIMENTO DEL DANNO

I danni psicofisici che la violenza domestica cagiona alle donne ed ai loro figli costretti ad assistervi sono rilevanti: l'Oms considera infatti la violenza domestica come uno dei più gravi problemi di salute pubblica. In sede penale è, tuttavia, ancora raro ottenere la liquidazione in via definitiva dei danni patiti. Ciò comporta per la donna l'ulteriore costo materiale e emotivo di iniziare un'azione civile e ciò nonostante l'accertamento in sede penale delle gravi lesioni conseguenti ai maltrattamenti di diritti inviolabili della persona. art. 3, art. 2, art. 29 e 32 Cost. Sul danno conseguente alle violenze subite, importante è il ruolo che i Centri antiviolenza svolgono attraverso le consulenze tecniche di professioniste esperte di violenza di genere chiamate a quantificare il danno cagionato.

Al fine di garantire in maniera adeguata i diritti delle donne e dei figli minorenni e rendere efficace l'intervento giudiziale utili sono la creazione di Protocolli di iterazione tra le istituzioni giudiziarie, gli ospedali, le forze dell'ordine, gli enti locali ed i centri antiviolenza presenti sul territorio aventi lo scopo di incoraggiare buone prassi.

Perugia, 18.01.2012

Avv. Teresa Manente